



Comune di TADASUNI

UFFICIO TRIBUTI



IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO ANNO 2013 - 2° RATA A SALDO

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44.

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 2013;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 pubblicato in G.U. n. 204 del 31 agosto 2013;

Visto il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 pubblicato in G.U. n. 281 del 30 novembre 2013;

SI INFORMA CHE

**ENTRO IL 16
DICEMBRE
2013**

deve essere effettuato il versamento del **SALDO** dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2013.

Sono soggetti passivi il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Ai sensi dell'art. 1, del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133, per l'anno 2013 **il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria NON E' DOVUTO** per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI SALDO SU ABITAZIONI PRINCIPALI (cat. A1, A8, A9) dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 05 del 20.03.2013 pari al: 0,40%;

Per il corrente anno la detrazione d'imposta è da applicarsi, ai sensi della medesima deliberazione di cui sopra, nella seguente misura: 200,00;

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133, per l'anno 2013 **il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria NON E' DOVUTO** per i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA A SALDO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilita dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 05 del 20.03.2013:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili, compreso le aree edificabili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	0,76%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.	0,40%

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

CALCOLO

La base imponibile IMU è calcolata nel seguente modo:
 (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = **IMPONIBILE**
Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 €
 $454,84 \times 1,05 = 477,21$ € rendita rivalutata
 $477,21 \text{ €} \times 160 = 76.353,60$ € **Imponibile IMU**
 $76.353,60 \text{ €} \times 7,6\%$ (o altra aliquota)= **580,29 € IMU ANNUA**

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
A/10 e D/5	80
B	140
C/1	55
C/3; C/4, C/5	140
D (escluso D/5)	65

Dal 2013 è soppressa la riserva dello stato per cui l'IMU andrà versata interamente al COMUNE.

Tuttavia, l'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sarà interamente da versare allo **STATO** (l'eventuale aumento d'aliquota stabilito dal comune sarà invece di spettanza del comune stesso).

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU L023

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze.	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili.	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati.	3918	


ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
- base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di faticenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 14,00.

Dalla residenza comunale, li 06 Dicembre 2013



Il Responsabile del servizio

Melis Franco Vellio